

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 18 settembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, e informarne immediatamente la Commissione.

Poiché il Regno di Spagna non ha proceduto al pieno recepimento della direttiva 2014/92/UE e non ha notificato alla Commissione le misure di recepimento, quest'ultima ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

La Commissione propone l'imposizione al Regno di Spagna del pagamento di una penalità giornaliera di EUR 48 919,20 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, calcolata in base alla gravità, alla durata dell'infrazione e all'effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento di detto Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2014, L 257, pag. 214.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 2 luglio 2018 — ML / OÜ Aktiva Finants

(Causa C-433/18)

(2018/C 352/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: ML

Convenuta: OÜ Aktiva Finants

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il procedimento di ammissione delle impugnazioni, disciplinato dal sistema nazionale per la presentazione di impugnazioni, sia compatibile con i ricorsi effettivi garantiti ad entrambe le parti dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾ per un secondo grado di giudizio, qualora venga proposta un'impugnazione avverso la decisione di un giudice di primo grado relativa al riconoscimento o all'esecuzione di una sentenza ai sensi del regolamento n. 44/2001.
- 2) Se nel procedimento per l'ammissione delle impugnazioni in secondo grado siano soddisfatte le condizioni relative ad un procedimento in contraddittorio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, qualora il resistente non sia stato sentito in merito all'impugnazione proposta prima della decisione relativa alla sua ammissione. Se tali condizioni siano soddisfatte qualora il resistente venga sentito prima della decisione sull'ammissione dell'impugnazione in secondo grado.
- 3) Se incida sull'interpretazione il fatto che colui che propone l'impugnazione possa essere non solo la parte che ha richiesto l'esecuzione e la cui istanza è stata respinta, ma anche la parte contro la quale sia stata richiesta l'esecuzione, nel caso in cui tale istanza abbia trovato accoglimento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).